



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
NONA SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

**NON OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE PERCHE' I GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE POSSANO RISCOUTERE I RATEI DELLE INDENNITA' DI FREQUENZA E DELLE INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, COMUNQUE DENOMINATE, EROGATE IN FAVORE DEI FIGLI MINORI DISABILI.**

Ai sensi dell'art. 320, 4° comma, c.c., è infatti soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la sola riscossione di capitali, ossia di beni destinati a produrre frutti nel lungo periodo, mentre le somme sopra indicate sono destinate al mantenimento del minore e, conseguentemente, il Giudice Tutelare non deve dare disposizioni in ordine al reimpiego di esse.

Analoga struttura e destinazione mantengono gli arretrati delle indennità sopra indicate, maturati in favore del minore nel periodo di istruttoria della pratica.

**NE CONSEGUE CHE NON E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE NEPPURE PER LA RISCOSSIONE DEGLI ARRETRATI DELLE INDENNITA' SOPRA INDICATE.**

**I GENITORI POSSONO INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI STRETTAMENTE NECESSARI PER RISCOUTERE LE SOMME SOPRA INDICATE E QUINDI POSSONO APRIRE UN CONTO CORRENTE O UN LIBRETTO DI DEPOSITO, BANCARIO O POSTALE, INTESTATO AL MINORE SUL QUALE FAR ACCREDITARE LE INDENNITA' E GLI ARRETRATI E POSSONO OPERARE SU DI ESSO SENZA NECESSITA' DI OTTENERE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DI QUESTO UFFICIO.**

Roma, 30 aprile 2014.

F.to Il presidente e i giudici dell'Ufficio del Giudice Tutelare